



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 24388/2024

Ricorrente: [REDACTED]

Controricorrente: [REDACTED]

Controricorrente: [REDACTED]

PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

INAMMISSIBILITA' e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso avverso pronuncia di rigetto di domanda di usucapione di fondo (doppia conforme).

Unico motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso il ricorrente attinge la decisione con la quale la Corte di Appello, confermando la statuizione del Tribunale, ha ritenuto che il requisito del *tempus* richiesto per il perfezionamento dell'usucapione, integrando un elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, deve sussistere, ed essere allegato e provato dall'attore, sin dal momento della proposizione della domanda, non assumendo in proposito alcuna rilevanza le difese svolte dalla parte convenuta, che comunque, nella specie, si era opposto alla domanda del [REDACTED] (cfr. pag. 4 della sentenza). Quest'ultimo sostiene che, in difetto di una domanda riconvenzionale dei convenuti volta a recuperare la disponibilità dei terreni oggetto di causa, la Corte distrettuale avrebbe dovuto tenere conto anche del periodo di possesso asseritamente esercitato durante la pendenza del giudizio; periodo che –secondo la prospettazione del ricorrente– consentirebbe di integrare il ventennio di cui all'art. 1158 c.c.

La decisione impugnata è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il "... *potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto –il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto– abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 18/03/2004, Rv. 571285 – precedente esattamente in termini, reso in

una fattispecie nella quale la domanda di usucapione, alla quale il convenuto si era limitato a resistere senza proporre domande riconvenzionali, era stata respinta dal giudice di merito poiché al momento dell'introduzione del giudizio ancora non era maturato il ventennio; sull'impossibilità di computare anche gli anni successivi alla proposizione della domanda, cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26111 del 27/09/2021, non massimata, pagg. 8 e ss. della motivazione).

È irrilevante, in proposito, il fatto che –secondo il ricorrente– il Tribunale abbia affermato l'astratta idoneità anche del possesso esercitato in pendenza di causa ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione e che, sul punto, non sia stato proposto appello incidentale da parte degli odierni controricorrenti. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui *"Costituisce capo autonomo della sentenza –come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato interno– solo quello che risolva una questione controversa tra le parti, caratterizzata da una propria individualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gli estremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativo ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata"* (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018, Rv. 647932; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22863 del 30/10/2007, Rv. 599955). Infatti *"La locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione"* (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16853 del 26/06/2018, Rv. 649361; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017, Rv. 644289 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 2217 del 04/02/2016, Rv. 638957). Nel caso di specie, proprio il ██████████, con l'atto di appello, aveva devoluto alla Corte distrettuale la cognizione piena della sua originaria domanda di usucapione, conferendo al giudice del gravame il potere di reconsiderarla e riquificarla, anche in relazione agli aspetti che, sebbene non specificamente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di impugnazione, sono comunque coessenziali alla questione devoluta al giudice di seconda istanza (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022, Rv. 666050; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32563 del 14/12/2024, Rv. 673072; in termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24488 del 09/08/2022, Rv. 665391). Peraltro, va rilevato che i ██████████ si sono costituiti in appello, resistendo alla domanda di usucapione del ██████████ e riproponendo quindi le loro argomentazioni difensive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 346 c.p.c. (cfr. sul punto, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021, Rv. 662488; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11653 del 16/06/2020, Rv. 658137 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019, Rv. 653280).

Infine, va anche evidenziato che Corte distrettuale ha ritenuto comunque non provata la sussistenza dei presupposti dell'usucapione, non solo con riferimento all'elemento cronologico, ma anche con riguardo alla prova dell'esercizio sulla *res*, da parte del ██████████ di un potere di fatto ad immagine del diritto di proprietà. In particolare, il giudice di merito ha affermato, quanto al profilo temporale, che *"tutti i testi escussi a fronte del*

preteso e generico possesso dei cespiti da tempo immemorabile, non sono stati in grado di ancorare ad una data certa l'inizio dello stesso" (cfr. pag. 5 della sentenza); mentre, quanto al contenuto della relazione con la cosa, ha ritenuto che "i testi escussi lungi dal rappresentare la sussistenza in capo all'attore della volontà di possedere nomine proprio i cespiti, si sono limitati a rappresentare l'esistenza di coltivazioni sui terreni senza riferire specificatamente in ordine alla natura ed alle modalità del loro esercizio certamente compatibili con un esercizio nomine alieno [...]. La circostanza ... che l'intero complesso immobiliare acquistato dai convenuti era destinato ad attività agricola e composto da quattro particelle ed in cui sono ricomprese anche le due (640-642) oggetto della domanda, non consente neppure, per la carenza probatoria al riguardo, di poter desumere una loro autonoma, indipendente ed esclusiva coltivazione in proprio, distinta e diversa da quelle dei proprietari del più esteso acquisito fondo agrario" (così ancora a pag. 5 della sentenza). Tali argomentazioni, costituenti autonoma ratio decidendi idonee a giustificare il rigetto della domanda di usucapione, a fronte del ravvisato difetto dei suoi presupposti, non risultano attinte dalle censure proposte dal ricorrente. Ne consegue che il ricorso, anche per tale motivo, è inammissibile, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "Quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024, Rv. 670188; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005, Rv. 582931; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 11/05/1982, Rv. 420828).

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dott. Stefano Oliva